

Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 65 capoverso 2, 77 capoverso 2, 80 capoversi 1 e 2, 95 capoverso 1, 104 capoverso 1, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 114 capoverso 1, 116 capoversi 2 e 3, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettere a e b, 122 capoverso 1, 130 capoverso 1 della Costituzione federale¹, visto il messaggio del Consiglio federale del²

decreta:

Art. 1 Scopo

Il numero unico d'identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca le imprese e a migliorare lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici. Esso crea i presupposti per facilitare lo scambio elettronico di dati e serve a ridurre gli oneri amministrativi delle imprese.

Art. 2 Oggetto

La presente legge disciplina l'attribuzione e l'utilizzo dell'IDI nonché la gestione e l'utilizzazione del registro d'identificazione delle imprese (registro IDI).

Art. 3 Campo d'applicazione

La presente legge si applica a tutti i servizi IDI e a tutte le unità IDI.

Art. 4 Definizioni

¹ Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *IDI*: numero d'identificazione invariabile e «non parlante» che identifica in modo univoco un'unità IDI ma che non consente di trarre conclusioni sull'unità IDI cui si riferisce;

RS

¹ RS 101

² FF 2009

b. *Unità IDI:*

1. tutte le unità giuridiche iscritte nel registro di commercio;
2. tutte le persone soggette al pagamento delle imposte e delle tasse fissate e riscosse dalla Confederazione o dalle istituzioni relative;
3. tutte le persone fisiche che esercitano un'attività di natura commerciale o una libera professione non contemplate nei numeri 1 e 2;
4. tutte le comunità di persone senza capacità giuridica propria che devono essere identificate per scopi amministrativi;
5. tutte le persone giuridiche straniere o internazionali che hanno una sede sociale in Svizzera o devono essere identificate in modo univoco in applicazione delle disposizioni del diritto svizzero;
6. tutte le imprese e le persone soggette a una legislazione in materia di agricoltura, selvicoltura, epizootie, protezione degli animali o derrate alimentari che devono essere identificate per scopi amministrativi;
7. tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che devono essere identificate in modo univoco per via dei loro compiti amministrativi o per motivi statistici;
8. tutte le istituzioni che svolgono un compito di diritto pubblico.

c. *Servizi IDI:* unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché istituzioni che svolgono un compito di diritto pubblico, che gestiscono raccolte di dati sulle unità IDI.

² Il Consiglio federale può precisare ulteriormente le unità IDI.

Art. 5 Attribuzione dell'IDI

¹ L'Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce un IDI a ciascuna unità IDI.

² La base di attribuzione è costituita dalla notifica delle caratteristiche da parte di un servizio IDI.

³ Ciascun IDI è attribuito una sola volta.

⁴ L'attribuzione dell'IDI è gratuita.

Art. 6 Utilizzo dell'IDI

¹ In relazione all'IDI, i servizi IDI sono tenuti a:

- a. riconoscerlo quale identificatore;
- b. gestirlo nelle loro raccolte di dati;
- c. utilizzarlo nello scambio di dati tra di loro e con le unità IDI.

² Le unità IDI possono utilizzare l'IDI negli scambi tra di loro o con un servizio IDI.

³ Il Consiglio federale può esonerare singoli servizi IDI dall'obbligo di gestire e utilizzare l'IDI.

Art. 7 Registro IDI

¹ Il registro IDI è gestito dall'UST.

² Il registro IDI contiene i dati relativi alle caratteristiche seguenti delle unità IDI (dati IDI):

- a. *Caratteristiche di base:*
 1. IDI e status IDI;
 2. nome e indirizzo;
 3. numero d'identificazione del registro di commercio e status, se disponibili;
 4. numero IVA, status IVA, inizio e fine dell'assoggettamento all'IVA, se disponibili;
- b. *Caratteristiche complementari:* caratteristiche che definiscono più approfonditamente le unità IDI, in particolare denominazioni dell'unità IDI e informazioni relative all'attività economica della stessa;
- c. *Caratteristiche ausiliarie:* caratteristiche tecnico-organizzative necessarie per la gestione del registro IDI, in particolare la data d'iscrizione nel registro.

³ Il Consiglio federale designa le caratteristiche complementari e ausiliarie.

Art. 8 Effetto giuridico dei dati IDI

I dati del registro IDI non producono alcun effetto giuridico.

Art. 9 Acquisizione, aggiornamento e utilizzo dei dati IDI

¹ L'UST acquisisce i dati IDI relativi alle caratteristiche di base e alle caratteristiche complementari delle unità IDI traendoli dal Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), conformemente all'articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992³ sulla statistica federale, o ricorrendo alle informazioni dei servizi IDI.

² Esso aggiorna costantemente i dati delle unità IDI e informa, su richiesta, gli altri servizi IDI in merito all'aggiornamento.

³ Esso può utilizzare i dati per aggiornare il RIS.

Art. 10 Notifica e rettifica dei dati IDI

¹ I servizi IDI notificano all'UST:

- a. i dati sulle caratteristiche di base e, se disponibili, sulle caratteristiche complementari delle nuove unità IDI;
- b. qualsiasi modifica o rettifica dei dati IDI;

³ RS 431.01

c. la cessazione dell'attività economica dell'unità IDI.

² I dati del registro di commercio sono ripresi senza essere modificati.

³ Il Consiglio federale può designare ulteriori servizi IDI i cui dati sono ripresi senza essere modificati.

⁴ Le unità IDI possono richiedere la rettifica dei loro dati.

Art. 11 Diffusione dei dati IDI

¹ L'UST rende accessibile in Internet i dati IDI relativi alle caratteristiche di base delle unità IDI. Esso limita le possibilità di consultazione in linea di principio a consultazioni individuali.

² Per la pubblicazione dell'IDI senza caratteristiche, il Consiglio federale può ammettere consultazioni collettive.

³ I dati di un'unità IDI sono pubblicati unicamente previa autorizzazione da parte di quest'ultima, a meno che un'altra legge non ne richieda la pubblicazione. È fatta salva la trasmissione dei dati ai servizi IDI.

⁴ I dati relativi alle caratteristiche complementari sono resi accessibili unicamente ai servizi IDI.

⁵ I dati relativi alle caratteristiche ausiliarie sono accessibili unicamente all'UST.

Art. 12 Cancellazione dei dati IDI

¹ Se un'unità IDI ha cessato la propria attività economica, l'UST la contrassegna come cancellata nel registro IDI a meno che un'altra disposizione della legislazione federale non ne vieti la cancellazione.

² I dati cancellati restano accessibili in Internet al massimo per altri sei anni.

Art. 13 Protezione e sicurezza dei dati

¹ La gestione e l'utilizzo dell'IDI da parte di servizi differenti dai servizi IDI è concessa unicamente se l'IDI è pubblicato nel registro IDI o l'unità IDI interessata ha dato l'approvazione.

² I servizi IDI sono responsabili della protezione e della sicurezza dei dati nell'ambito della gestione e dell'utilizzo dell'IDI.

³ L'UST adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nell'ambito della gestione e dell'utilizzo del registro IDI.

Art. 14 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 15 Esecuzione

I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione. Essi le comunicano al Dipartimento federale dell'interno.

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ I servizi IDI sono tenuti a inserire l'IDI nella proprie raccolte di dati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² Il Consiglio federale designa le raccolte di dati in cui l'IDI deve essere iscritto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

³ Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'IDI sostituisce tutti i numeri d'identificazione delle unità IDI utilizzati finora negli scambi tra i servizi IDI e le unità IDI. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e disciplina i termini.

⁴ Ciascun Cantone designa un servizio che funge da servizio di coordinamento nei confronti dell'UST fino all'introduzione completa dell'IDI.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 23 giugno 2000⁴ sugli avvocati è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

³ I dati necessari per l'attribuzione e l'utilizzo del numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del ...⁵ sul numero d'identificazione delle imprese sono comunicati inoltre all'Ufficio federale di statistica.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

... In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

⁴ RS 935.61

⁵ RS ... (FF 2009 ...)